

Azioni anti-dumping

Decisione della Commissione sulla sospensiva dazio antidumping

In seguito alla divulgazione della Final Disclosure per l'imposizione definitiva del dazio dei pannelli di compensato di Betulla dalla Russia (caso AD672), alcune parti interessate hanno richiesto una sospensiva temporanea alle misure adottate.

In primo luogo, la Commissione ha osservato che "l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che la sospensione delle misure imposte sulle importazioni del prodotto in esame sia nel suo insieme e non in parte" evidenziando inoltre che "la richiesta di esclusione sui pannelli quadrati è stata affrontata nel caso del procedimento antidumping parallelo, che ha respinto in via definitiva la richiesta di esclusione del quadrato". Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

A seguito dell'esame

approfondito circa gli sviluppi successivi al periodo di inchiesta, è stato evidenziato che "l'industria dell'Unione soffre ancora di una situazione di pregiudizio" e pertanto la Commissione ha concluso che "benchè le condizioni di mercato siano temporaneamente cambiate, le stesse non hanno subito variazioni di rilievo tali da rendere improbabile una ripresa del pregiudizio a seguito di una eventuale sospensione". La stessa Commissione ha, quindi, ritenuto - nell'interesse dell'industria europea rappresentata - di non dare avvio alle misure sospensive di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Questa decisione non pregiudica il diritto della Commissione di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, qualora le condizioni di mercato possano cambiare in futuro.

Tutto ciò nonostante un'indicazione politica favorevole della maggioranza degli Stati membri. Pertanto, il dazio, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea lo scorso 8 novembre ([qui il link al testo](#)), rimane confermato e in vigore.

